



18 ottobre 2023

Procedura di consultazione relativa all'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull'imposi- zione minima, OlmM)

Rapporto sui risultati

Compendio

Dal 24 maggio al 14 settembre 2023 il Consiglio federale ha posto in consultazione la seconda parte dell'ordinanza sull'imposizione minima (OlmM), che verte in particolare sulle disposizioni procedurali.

Complessivamente sono pervenuti 52 pareri. Alla consultazione hanno preso parte segnatamente tutti i Cantoni, i partiti politici PSS, PLR e UDC nonché le associazioni mantello economie svizzese, ASB, USS, ACS, usam, UCS e Travail.Suisse.

Sei partecipanti alla consultazione hanno espressamente rinunciato a presentare un parere (Alleanza del Centro, I Verdi, pvl, Unione svizzera degli imprenditori, FIDUCIARI SUISSE e Tribunale federale).

In linea di massima, i partecipanti alla consultazione accolgono le proposte del Dipartimento federale delle finanze (DFF) concernenti le prescrizioni procedurali.

Vi sono tuttavia numerose proposte di precisazione e modifica.

La maggior parte dei Cantoni chiede in particolare che per l'assoggettamento sia determinante la situazione all'inizio dell'esercizio e che venga fissato un termine di scadenza unitario. Essi presentano inoltre proposte di integrazione e di modifica per il sistema d'informazione centrale, la procedura di ricorso, la procedura di ripartizione tra i Cantoni e l'indennità spettante alle amministrazioni cantonali.

L'UDC nonché numerose associazioni economiche e organizzazioni esigono che in Svizzera le norme sull'imposizione minima vengano introdotte il più tardi possibile. Inoltre invitano il Consiglio federale a seguire costantemente gli sviluppi internazionali. In caso di ritardi, soprattutto nell'UE, occorre verificare nuovamente nello specifico la data di entrata in vigore in Svizzera. In particolare economie svizzese, SwissHoldings, ASB e ABPS esprimono preoccupazioni in merito a un'entrata in vigore già nel 2024, tanto più che in diversi Stati non è chiaro se e quando verrà introdotta l'imposizione minima. Anche gli ambienti economici auspicano che l'entrata in vigore della «Undertaxed Payments Rule» (UTPR) non venga fissata già a fine 2023. Altre associazioni economiche come il GEM e l'ASA nonché Travail.Suisse e l'UCS si sono espressi a favore, così come i Cantoni GE e GR, di un'entrata in vigore contemporanea a quella degli Stati membri dell'UE. Il PLR ha espresso perplessità in particolare sull'anno d'introduzione della cosiddetta UTPR. Altri partiti e Cantoni così come la CDCF non si sono espressi esplicitamente sull'entrata in vigore durante la procedura di consultazione.

PLR, UDC e gran parte delle associazioni economiche e delle organizzazioni chiedono di rinunciare a una regolamentazione eccessiva («swiss finish»). L'obiettivo primario dovrebbe essere quello di agevolare il più possibile l'attuazione, sfruttando i margini d'azione concessi dall'OCSE.

Ad agosto 2023 le Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati sono state informate sullo stato dei lavori in materia di OlmM e hanno tenuto una discussione al riguardo. Entrambe le Commissioni hanno rinunciato a formulare una raccomandazione all'attenzione del Consiglio federale.

Indice

Compendio

1. Situazione iniziale.....	3
2. Consultazione	4
2.1. Procedura di consultazione	4
2.2. Punti essenziali del progetto.....	4
2.3. Valutazione	4
3. Principali risultati della procedura di consultazione.....	4
3.1. Posizione di massima dei partecipanti alla consultazione.....	4
3.2. Obbligo fiscale soggettivo.....	5
3.3. Responsabilità.....	6
3.4. Singole disposizioni.....	6
3.4.1. Rimando alla LIFD	6
3.4.2. Competenza territoriale	6
3.4.3. Sistema d'informazione in materia di imposta integrativa	6
3.4.4. Presentazione della dichiarazione dell'imposta integrativa	7
3.4.5. Standard di presentazione dei conti	7
3.4.6. Decisione di tassazione.....	7
3.4.7. Reclamo.....	8
3.4.8. Scadenza dell'imposta integrativa	8
3.4.9. Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni.....	8
3.4.10. Indennità.....	9
3.5. Procedura di ricorso	9
3.6. Disposizioni di diritto penale	9
3.7. Disposizioni transitorie	9
3.8. Entrata in vigore	10
4. Rendicontazioni Paese per Paese.....	11
Allegato	12
Elenco dei destinatari della consultazione e dei pareri pervenuti	12

1. Situazione iniziale

Nel dicembre 2022 il Parlamento ha adottato il decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20

sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese), approvato da Popolo e Cantoni in occasione della votazione popolare del 18 giugno 2023.

Il decreto federale conferisce al Consiglio federale la facoltà di introdurre temporaneamente un'imposizione minima mediante ordinanza. L'Esecutivo avrà sei anni di tempo per presentare al Parlamento un disegno di legge.

Da agosto a novembre 2022 si è svolta la procedura di consultazione su una prima parte di tale ordinanza. Le priorità consistevano, in primo luogo, nell'attuare le prescrizioni dell'imposizione minima sulla base delle prescrizioni modello dell'OCSE e del G20 come pure nel dichiararle applicabili per mezzo di un rimando diretto. Ciò avrebbe garantito la loro accettazione a livello internazionale. Inoltre è stata precisata la ripartizione della quota cantonale sull'imposta integrativa. La maggior parte di queste proposte è stata accolta. Per i dettagli sui risultati si veda la pagina [Procedure di consultazione concluse – 2022 \(admin.ch\)](#).

2. Consultazione

2.1. Procedura di consultazione

Il 24 maggio 2023 il DFF ha posto in consultazione il progetto concernente la seconda parte dell'ordinanza del Consiglio federale sull'imposizione minima, il quale verte in particolare sulle disposizioni procedurali. La consultazione è terminata il 14 settembre 2023 e ha raccolto 52 pareri.

L'elenco dei partecipanti alla consultazione (con le rispettive abbreviazioni) figura nell'allegato.

2.2. Punti essenziali del progetto

L'articolo 197 numero 15 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) attribuisce al Consiglio federale la facoltà di introdurre temporaneamente mediante ordinanza l'imposizione minima di cui all'articolo 129a Cost. Con l'OImM il Consiglio federale si avvale di tale competenza. Gli aspetti prioritari della seconda parte dell'ordinanza sono la procedura di riscossione della nuova imposta integrativa e le norme da applicare in materia di diritto penale fiscale.

L'avamprogetto contiene altresì le disposizioni già poste in consultazione con la prima parte ed è stato rinumerato.

2.3. Valutazione

Considerato l'elevato numero di pareri pervenuti, non è possibile esporre in dettaglio tutte le proposte e le motivazioni presentate dai singoli partecipanti alla consultazione. Per ragioni di chiarezza, nel presente rapporto vengono quindi riportate le critiche principali. I partecipanti che aderiscono al parere di un altro partecipante sono sempre menzionati singolarmente.

Per i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati con il presente rapporto. Questi sono consultabili al seguente link:

[Procedure di consultazione concluse – 2023 \(admin.ch\)](#).

3. Principali risultati della procedura di consultazione

3.1. Posizione di massima dei partecipanti alla consultazione

In linea di massima, i partecipanti alla consultazione accolgono le proposte del DFF concernenti le prescrizioni procedurali.

Vi sono tuttavia numerose proposte di precisazione e modifica, gran parte delle quali di natura tecnica.

La maggior parte dei Cantoni chiede in particolare che per l'assoggettamento sia determinante la situazione alla fine dell'esercizio e che venga fissato un termine di scadenza unitario. Essi presentano inoltre proposte di integrazione e di modifica per il sistema d'informazione centrale, la procedura di ricorso, la procedura di ripartizione tra i Cantoni e l'indennità spettante alle amministrazioni cantonali.

L'UDC nonché numerose associazioni economiche e organizzazioni esigono che in Svizzera le norme sull'imposizione minima vengano introdotte il più tardi possibile. Inoltre invitano il Consiglio federale a seguire costantemente gli sviluppi internazionali. In caso di ritardi, soprattutto nell'UE, occorre verificare nuovamente nello specifico la data di entrata in vigore in Svizzera. In particolare economieuisse, SwissHoldings, ASB e ABPS esprimono preoccupazioni in merito a un'entrata in vigore già nel 2024, tanto più che in diversi Stati non è chiaro se e quando verrà introdotta l'imposizione minima. Anche gli ambienti economici auspicano che l'entrata in vigore dell'UTPR non venga fissata già a fine 2023. Altre associazioni economiche come il GEM e l'ASA nonché Travail.Suisse e l'UCS si sono espressi a favore, così come i Cantoni GE e GR, di un'entrata in vigore contemporanea a quella degli Stati membri dell'UE. Il PLR ha espresso perplessità in particolare sull'anno d'introduzione della cosiddetta UTPR. Altri partiti e Cantoni così come la CDCF non si sono espressi esplicitamente sull'entrata in vigore durante la procedura di consultazione.

Le Commissioni competenti di entrambe le Camere federali devono essere informate per tempo sugli sviluppi e sui prossimi passi da compiere. ABPS, economieuisse e ASB esortano a ponderare con attenzione i vantaggi e gli svantaggi di tutti gli scenari di intervento possibili, senza tuttavia dare più peso alle maggiori o minori entrate che potrebbero risultare a breve termine per le imprese o il fisco (Confederazione, Cantoni e Comuni). Al contrario, la Svizzera dovrebbe prodigarsi al fine di garantire anche in futuro la propria competitività e influenzare così positivamente la sua situazione finanziaria a breve, medio e lungo termine.

PLR, UDC e gran parte delle associazioni economiche e delle organizzazioni chiedono di rinunciare a una regolamentazione eccessiva («swiss finish»). L'obiettivo primario dovrebbe essere quello di agevolare il più possibile l'attuazione, sfruttando i margini d'azione concessi dall'OCSE.

L'UDC chiede che i diritti di esaminare le informazioni relative alle imprese debbano essere concessi in base al motto «quanto necessario ma il meno possibile».

Il PSS critica la mancata rinuncia alla deduzione sulla sostanza e auspica invece l'adozione della normativa UE. Deplora inoltre l'ampia regolamentazione in materia di deducibilità di pene pecuniarie e multe.

3.2. Obbligo fiscale soggettivo

I partecipanti alla consultazione accolgono la proposta del DFF di assoggettare all'imposta un'unità operativa per ogni gruppo di imprese in Svizzera e di affidare la tassazione a un solo Cantone per l'intero gruppo di imprese (cosiddetto «sportello unico»).

Il Cantone VD, EXPERTsuisse, USS, ASB, ABG e veb.ch ritengono la formulazione dell'articolo 5 poco chiara e invitano a una rielaborazione nel rispetto di un'attuazione coerente del principio dello «sportello unico».

Il criterio proposto per stabilire l'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa (l'utile netto medio più elevato o il capitale proprio medio più elevato dei tre esercizi precedenti) viene messo in discussione. La maggior parte dei Cantoni propone di prendere come riferimento la somma di bilancio media in base al conto annuale secondo il Codice delle obbligazioni (CO) dei tre esercizi precedenti. I Cantoni AG e GR suggeriscono invece di fondarsi sul capitale proprio medio risultante dal conto annuale secondo il CO dei tre esercizi precedenti per ciascuna società. Alcune associazioni economiche esigono che sia il gruppo di imprese stesso a stabilire quale unità operativa in Svizzera assoggettare all'imposta (CP, OREF, usam, ASB, ABG).

Infine, gran parte dei Cantoni chiede lo stralcio senza sostituzione del capoverso 4 dell'articolo 5, in quanto i possibili casi di applicazione dovrebbero essere molto limitati e l'obbligo fiscale potrebbe essere contestato anche nella procedura di tassazione.

3.3. Responsabilità

Il PLR e la maggioranza delle associazioni economiche e delle organizzazioni criticano la norma sulla responsabilità. La responsabilità di ciascuna unità operativa dovrebbe limitarsi all'imposta integrativa che le è stata imputata secondo l'articolo 12 (imputazione dell'imposta integrativa alle unità operative). A livello sussidiario, la responsabilità dovrebbe concentrarsi sulla società che presenta il maggior numero di partecipazioni e che, quindi, possiede indirettamente i valori patrimoniali delle filiali oppure sulla società che detiene la maggioranza dei valori patrimoniali altrove (SwissHoldings, economiesuisse, ASB, ABPS, EXPERTsuisse).

ASA e AMAS respingono la presente norma sulla responsabilità solidale, in quanto essa interferirebbe con gli ambiti di protezione della LICol e della LSA.

3.4. Singole disposizioni

3.4.1. Rimando alla LIFD

Il rimando alle disposizioni procedurali della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) viene accolto favorevolmente.

OREF e ABG sottolineano che tale rimando include anche le norme relative alla revisione e al recupero d'imposta. Chiedono di fare chiarezza sul modo in cui una rettifica a posteriori di una tassazione svizzera possa influire sull'imposta integrativa riscossa in Svizzera.

3.4.2. Competenza territoriale

Le disposizioni relative alla competenza territoriale sono accolte dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione.

EXPERTsuisse, OREF e ABG esigono che la competenza venga attribuita al Cantone cui l'unità operativa appartiene fiscalmente alla fine dell'esercizio.

3.4.3. Sistema d'informazione in materia di imposta integrativa

L'introduzione di un sistema d'informazione in materia di imposta integrativa gestito dai Cantoni viene accolta dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione.

Il Cantone VD invita a precisare nell'ordinanza e nel commento che la comunicazione tra l'autorità cantonale competente e l'unità operativa assoggettata all'imposta non deve avvenire esclusivamente per via elettronica e tramite il sistema d'informazione, ma che la tassazione e le decisioni possono avere luogo anche a livello decentralizzato e per posta. Inoltre, la procedura di recupero d'imposta e la procedura di ricorso possono essere effettuate in maniera decentralizzata nei sistemi cantonali.

UDC ed economiesuisse chiedono che i Cantoni ricevano solo i diritti di informazione e di trattamento assolutamente indispensabili.

La maggioranza dei Cantoni esige una base giuridica che consenta loro di utilizzare tutti i dati e tutte le informazioni ottenuti al momento della riscossione dell'imposta integrativa anche per questioni inerenti all'imposta federale diretta.

Inoltre, gran parte dei Cantoni chiede che, in caso di omissione, l'iscrizione come unità operativa assoggettata all'imposta avvenga d'ufficio e che sia comminata una multa secondo l'articolo 28. Andrebbe sancito anche l'obbligo di utilizzare il sistema d'informazione e di ricevere domande e decisioni per via elettronica.

Economiesuisse auspica che le agevolazioni amministrative consentite dalle norme GloBE siano concesse alle imprese anche nel quadro dell'attuazione in Svizzera. Infatti, durante la fase introduttiva, il GIR non richiede informazioni sulle singole unità operative, a condizione

che non sia dovuta alcuna imposta integrativa. In questi casi risulta superflua anche la ripartizione dell'imposta integrativa fra i Cantoni, il che significa che non sono necessarie informazioni sulle singole unità operative neanche per scopi legati all'attuazione in Svizzera.

Il Cantone BE auspicherebbe che a medio termine tutti i processi si svolgessero in maniera uniforme e per via elettronica.

3.4.4. Presentazione della dichiarazione dell'imposta integrativa

Il PLR, economiesuisse e SwissHoldings esigono l'eliminazione di eventuali doppioni tra le esigenze del GIR, prescritto a livello internazionale, e le dichiarazioni d'imposta svizzere. Pertanto i dati provenienti dal GIR, nella misura in cui sono disponibili per le autorità fiscali svizzere, non dovrebbero essere richiesti un'altra volta. Ne è un esempio l'elenco di tutte le unità operative, che non dovrebbe far parte delle dichiarazioni d'imposta svizzere (imposta integrativa svizzera, imposta integrativa internazionale IIR e imposta integrativa internazionale UTPR, non appena verrà introdotta). In generale si dovrebbe cercare di ridurre al minimo necessario l'onere per le imprese e il rilevamento dei dati dovrebbe limitarsi alle informazioni essenziali. Potrebbe quindi risultare sensato impiegare un sistema di gestione di dati base utilizzabili per tutte e tre le dichiarazioni d'imposta.

OREF e ABG chiedono di rendere possibile la presentazione di dichiarazioni dell'imposta semplificate o vuote nei casi in cui in Svizzera non sia dovuta alcuna IIR o UTPR. Inoltre, insieme ad altri Paesi, la Svizzera dovrebbe convincere l'OCSE del fatto che, nel quadro del GIR, non è necessario fornire dati su Paesi che introducono un'imposta integrativa nazionale («Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax», ODMTT). In questo modo si eviterebbero ridondanze tra gli annunci nazionali e il GIR.

OREF chiede che una dichiarazione, ad esempio il GIR, serva come base per l'imposta integrativa internazionale, al fine di ridurre l'onere amministrativo per i gruppi di imprese nazionali ed esteri in Svizzera. Parallelamente, l'OIMM dovrebbe prevedere l'obbligo per le autorità cantonali di coordinare il trattamento delle dichiarazioni d'imposta ordinarie di imprese appartenenti allo stesso gruppo internazionale, allo scopo di finalizzare il GIR nel più breve tempo possibile, se del caso dopo che le tassazioni ordinarie sono passate in giudicato. Ciò consentirebbe di limitare l'onere burocratico e il dispendio di tempo per i contribuenti interessati.

3.4.5. Standard di presentazione dei conti

Economiesuisse, SwissHoldings e OREF fanno notare che attualmente molti governi stanno esaminando la possibilità di concedere alle loro imprese la possibilità di applicare un «Local Financial Accounting Standard» per i calcoli dell'ODMTT e chiedono che quest'opzione facoltativa venga offerta anche alle imprese locali.

3.4.6. Decisione di tassazione

Secondo OREF, SwissHoldings e ABG la decisione di tassazione dovrebbe includere l'imputazione dell'imposta integrativa alle diverse unità operative svizzere.

ASB chiede che le decisioni di tassazione contengano la ripartizione intercantonale a scopo informativo, soprattutto in caso di perdite. È del parere che per le imprese interessate questa informazione sia necessaria e utile ai fini della fatturazione all'interno del gruppo.

ASB sottolinea che l'imposta integrativa svizzera, l'IIR e l'UTPR debbano essere tassate mediante decisioni separate e critica il fatto che per le imprese interessate e l'amministrazione fiscale ciò possa comportare, nel peggiore dei casi, un triplice onere amministrativo senza alcun motivo valido. Secondo l'associazione tale situazione non può essere giustificata dal fatto che l'amministrazione fiscale possa eventualmente necessitare di ulteriori informazioni oltre alla dichiarazione ordinaria dell'imposta sull'utile e al GIR. Queste informazioni potrebbero anche essere fornite per mezzo di una dichiarazione d'imposta unitaria e, quindi, con un'unica procedura di tassazione.

3.4.7. Reclamo

La maggioranza dei Cantoni ritiene che l'articolo 18 capoverso 2 non indichi chiaramente se il reclamo debba essere presentato esclusivamente per via elettronica.

EXPERTsuisse, SwissHoldings e la Conferenza fiscale delle città svizzere chiedono che il ricorso diretto secondo l'articolo 23 capoverso 1 necessiti anche del consenso del reclamante. La Conferenza fiscale delle città svizzere chiede inoltre di stralciare il consenso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

EXPERTsuisse auspica che il diritto di reclamo venga limitato all'AFC quale autorità di vigilanza (cpv. 2).

OREF e la Conferenza fiscale delle città svizzere fanno notare che l'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa non può avere alcun interesse a presentare reclamo contro le proprie decisioni e pertanto chiedono di stralciare la prima parte del periodo del capoverso 2.

La maggioranza dei Cantoni esorta a stralciare il capoverso 3, poiché i termini di opposizione per ricorrere sono già desumibili dal rimando generale alla LIFD.

3.4.8. Scadenza dell'imposta integrativa

La maggioranza dei Cantoni e la CDCF chiedono di fissare una scadenza unitaria a fine marzo del secondo anno dopo l'inizio dell'esercizio interessato. Ciò semplificherebbe l'impegno e la programmazione dell'applicazione di riscossione.

Per contro, economiesuisse e SwissHoldings approvano la disposizione prevista nell'avamprogetto di ordinanza e respingono la proposta della CDCF, poiché questa comporterebbe una notevole riduzione del termine per le imprese il cui esercizio è inferiore a un anno. Non ritengono opportuno penalizzare le imprese in base alla durata del loro esercizio.

3.4.9. Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni

I Cantoni BE e GR chiedono che per la ripartizione tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si scelga una normativa che permetta di utilizzare gli strumenti e i sistemi di ripartizione esistenti (ad es. l'applicazione DMAK per il rendiconto con la Confederazione). A tal fine sarebbe necessario semplificare soprattutto la disposizione concernente le quote dei Cantoni.

ABPS fa notare che la ripartizione dell'imposta integrativa tra i Cantoni non deve influenzare in alcun modo la contabilizzazione dell'imposta integrativa tra le diverse unità operative svizzere.

La maggioranza dei Cantoni chiede che il rendiconto di cui all'articolo 37 sia allestito entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della tassazione dell'imposta integrativa.

Inoltre, l'articolo 37 capoverso 3 dovrebbe essere completato in modo che il rendiconto definitivo delle somme incassate venga allestito sulla base della tassazione passata in giudicato.

Occorrerebbe integrare anche una disposizione che ricalchi l'articolo 197 capoverso 2 LIFD secondo cui il Tribunale federale decide come istanza unica se i Cantoni non possono accordarsi.

Per principio, la cosiddetta seconda ripartizione che tiene conto delle circostanze intercantionali (stabilimenti d'impresa, immobili) dovrebbe essere effettuata in base a fattori di esclusione provvisori. Se dalle tassazioni dell'imposta sull'utile passate in giudicato risultano notevoli scostamenti di oltre 100 000 franchi per Cantone, i Cantoni interessati devono poter richiedere un rendiconto di correzione.

Il Cantone GR fa notare che la normativa proposta nei capoversi 2 e 3 concernente il versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrativa spettanti agli altri Cantoni comporta un notevole onere amministrativo in ambito di riscossione. Pertanto suggerisce che per il versamento delle quote dei Cantoni si applichi la medesima regolamentazione valida per la quota della Confederazione (cfr. art. 36 cpv. 2).

3.4.10. Indennità

La CDCF e gran parte dei Cantoni chiedono che nel calcolo dell'indennità della quota del gettito lordo dell'imposta integrativa tassata spettante ai Cantoni venga inclusa anche la quota della Confederazione.

Inoltre, l'importo massimo dell'indennità cantonale dovrebbe ammontare a 100 000 anziché a 50 000 franchi, in considerazione del notevole onere e degli investimenti nel settore informatico e del personale. Secondo tali partecipanti, in molti casi l'imposta integrativa tassata sarà pari a zero e, di conseguenza, anche l'indennità del 2 per cento sarà pari a zero. Ciò significa che il Cantone interessato non percepirà alcuna indennità.

L'UCS e la Conferenza fiscale delle città svizzere respingono il versamento di un'indennità al Cantone tassato. Ritengono che l'indennità sia sproporzionatamente elevata in considerazione del fatto che la procedura si svolgerà per via elettronica e che, dopo una fase di avvio, essa farà parte delle attività di routine. L'indennità dovrebbe orientarsi ai principi definiti per una tassa (principi della copertura dei costi e di equivalenza). Un'indennità fissata come percentuale della quota cantonale del gettito lordo dell'imposta integrativa e limitata a 50 000 franchi per ogni decisione di tassazione violerebbe tali principi. La determinazione di una percentuale – benché vantaggiosa dal punto di vista pratico – pregiudicherebbe il rispetto di tali principi. Infine, la ripartizione intercantonale dell'indennità richiederebbe chiare prescrizioni in materia e causerebbe un onere amministrativo sproporzionato.

3.5. Procedura di ricorso

Il Tribunale amministrativo federale e il CP contestano che il Tribunale amministrativo federale sia l'istanza competente per impugnare con ricorso le decisioni su reclamo e le decisioni in materia di multe del Cantone. Queste nuove competenze risulterebbero inopportune, in quanto riguardano, da un lato, le imposte dirette e, dall'altro, il diritto penale (amministrativo). L'assunzione di queste competenze richiederebbe che il Tribunale amministrativo federale si avvalga di competenze già disponibili in larga misura presso i tribunali responsabili dell'imposta federale diretta e il Tribunale federale.

3.6. Disposizioni di diritto penale

Le disposizioni di diritto penale sono accolte dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione.

PLR, UDC, economiesuisse e SwissHoldings chiedono che le autorità fiscali si astengano dall'avviare procedimenti di diritto penale fiscale in caso di negligenza oltre il periodo di tre anni stabilito dall'OCSE.

3.7. Disposizioni transitorie

UDC, ABPS, OREF, ASB, SwissHoldings e ABG chiedono che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 39 siano formulate in termini più generici per consentire al Consiglio federale di stabilire l'entrata in vigore delle nuove norme UTPR anche in un secondo momento.

Economiesuisse, OREF e SwissHoldings si aspettano che il Consiglio federale, analogamente ad altri Paesi (ad es. Regno Unito), osservi gli sviluppi internazionali e decida in un secondo momento l'entrata in vigore e l'applicazione concreta dell'UTPR. Al momento attuale la soluzione dell'UE, che già a fine 2022 ha deciso di applicare l'UTPR a partire dal 2025, non sembra appropriata.

SwissHoldings osserva che, al di là delle norme UTPR, la Svizzera dovrebbe esaminare attentamente se, in futuro, continuerà a essere attraente per gli investimenti di gruppi statunitensi nel confronto internazionale. I gruppi statunitensi (analogamente a quelli svizzeri) analizzano regolarmente e in maniera approfondita le condizioni quadro vigenti presso le loro sedi. I cambiamenti, come l'introduzione dell'imposizione minima dell'OCSE, offrono opportunità ma celano anche dei rischi. SwissHoldings accoglie favorevolmente il fatto che un sottogruppo di lavoro esamini nel dettaglio la situazione per i gruppi statunitensi e valuti la

possibilità di apportare adeguamenti nell'ambito dell'attuale OImM. I gruppi statunitensi sono, direttamente e indirettamente, gli investitori esteri più importanti in Svizzera. Pertanto, contribuiscono in maniera significativa al benessere economico del nostro Paese.

Secondo ASB è evidente che l'UTPR non potrà essere introdotto entro il 2024.

3.8. Entrata in vigore

L'UDC nonché numerose associazioni economiche e organizzazioni chiedono che in Svizzera le regole dell'imposizione minima vengano introdotte il più tardi possibile. Il Consiglio federale viene invitato a seguire attentamente gli sviluppi internazionali. In caso di ritardi, soprattutto nell'UE, occorre verificare nuovamente la data di entrata in vigore in Svizzera. La Svizzera non deve svolgere un ruolo di precursore a livello internazionale. Le Commissioni competenti di entrambe le Camere federali devono essere informate per tempo sugli sviluppi e sulle prossime fasi previste.

In particolare *economiesuisse*, SwissHoldings, ASB e ABPS esprimono preoccupazioni in merito a un'entrata in vigore già nel 2024, tanto più che in diversi Stati non è chiaro se e quando verrà introdotta l'imposizione minima. Essi chiedono di esaminare la possibilità di posticipare l'introduzione dell'imposizione minima a inizio 2025. Ad esempio, per SwissHoldings il motivo di questo cambio di opinione che, agli occhi di terzi, potrebbe risultare sorprendente e improvviso è dovuto non solo agli sviluppi presso l'OCSE, ma soprattutto al comportamento di Stati di sbocco come gli Stati Uniti o la Cina, che rivestono un'importanza particolare per l'economia svizzera. Nel quadro delle nuove direttive in materia di attuazione, a metà luglio 2023 l'OCSE ha introdotto delle deroghe per gli Stati che intendevano attuare l'UTPR solo fra qualche anno («UTPR Safe Harbour»). Di conseguenza, oltre agli Stati Uniti, l'economia principale, anche Paesi economicamente importanti come l'India, la Cina e la maggior parte dei Paesi latinoamericani hanno presentato solo piani di attuazione vaghi o non ne hanno presentati affatto. La Nuova Zelanda, ad esempio, intenderebbe implementare il nuovo regime solo quando una «massa critica» di Stati vi avrà aderito. Alcuni concorrenti importanti, come Dubai o Singapore, avrebbero fatto solo annunci vaghi o dichiarato direttamente che non attueranno la nuova regolamentazione prima del 2025.

Altre associazioni economiche come il GEM, Travail.Suisse e l'UCS si sono espresse a favore, così come i Cantoni GE e GR, di un'entrata in vigore contemporanea a quella degli Stati membri dell'UE.

Anche l'ASA chiede che l'entrata in vigore avvenga in funzione degli sviluppi internazionali. Nell'interesse di un'attuazione favorevole per la piazza economica, sarebbe infatti necessario esaminare attentamente la data più opportuna per l'entrata in vigore delle diverse norme sull'imposizione minima. In tale ambito occorrerebbe esaminare i reali progressi nell'attuazione della legislazione in Paesi economicamente rilevanti e nelle piazze economiche concorrenti della Svizzera. In ogni caso, bisognerebbe evitare che le diverse date di attuazione causino un notevole onere amministrativo aggiuntivo per i gruppi di imprese interessati. Per questo motivo l'ASA ritiene che se i principali Stati europei dovessero introdurre l'imposizione minima come previsto il 1° gennaio 2024 la Svizzera dovrebbe fare altrettanto.

OREF chiede che le disposizioni concernenti l'UTPR non vengano adottate oppure, se non vi fosse altra possibilità, che vengano adottate per ultime e il più tardi possibile. Se l'UTPR dovesse essere introdotta, OREF raccomanda di recepire nel diritto svizzero la deroga prevista per i gruppi di imprese multinazionali nella fase iniziale.

Il professor Hongler dell'Università di San Gallo osserva che negli ultimi giorni e settimane è diventato sempre più evidente che la maggior parte dei Paesi non intende attuare le prescrizioni modello («Model Rules») il 1° gennaio 2024. Finora, solo gli Stati membri dell'UE e altri singoli Paesi sembrerebbero attenersi al piano originario di introdurre l'IIR ed eventualmente anche un QDMTT il 1° gennaio 2024. A quanto pare, nessuno Stato prevedrebbe di attuare un'UTPR già a partire dal 1° gennaio 2024. Questo significa che l'attuazione integrale dell'imposta minima globale a partire da tale data è ancora lontana.

Il professor Hongler propone di rinunciare a porre in vigore l'ordinanza il 1° gennaio 2024 o, in alternativa, di non introdurre l'IIR e l'UTPR.

A suo avviso, introducendo l'IIR e l'UTPR la Svizzera violerebbe diversi obblighi di diritto internazionale. Ciò creerebbe grandi incertezze giuridiche.

4. Rendicontazioni Paese per Paese

Il PLR e SwissHoldings fanno notare che, nei primi tre anni, l'OCSE prevede agevolazioni amministrative per i gruppi di imprese tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese in virtù delle norme BEPS elaborate dall'OCSE nel 2015 e che soddisfano determinate condizioni. Tuttavia, la relativa ordinanza sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (OSRPP) si fonda su tassi di cambio ormai non più attuali, portando la soglia da 750 milioni di euro a 900 milioni di franchi. In altre parole, i gruppi di imprese che si situano tra questi due valori soglia non possono beneficiare delle procedure agevolate neanche se forniscono rendicontazioni Paese per Paese. Per colmare questa lacuna occorrerebbe adeguare l'articolo 3 OSRPP.

Allegato

Elenco dei destinatari della consultazione e dei pareri pervenuti

1. Cantoni		
Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Cantone di Zurigo	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Berna	BE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Lucerna	LU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Uri	UR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Svitto	SZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Obvaldo	OW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Nidvaldo	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Glarona	GL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Zugo	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Friburgo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Soletta	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Città	BS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Campagna	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Sciaffusa	SH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Esterno	AR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Interno	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di San Gallo	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone dei Grigioni	GR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Argovia	AG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Turgovia	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Vallese	VS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Ginevra	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Giura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza dei governi cantonali	CdC	

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
--------------------	----------------------	-------------------------

Alleanza del Centro		Rinuncia dichiarata.
Unione Democratica Federale	UDF	
Ensemble à Gauche	EAG	
Partito evangelico svizzero	PEV	
PLR. I Liberali Radicali	PLR	<input checked="" type="checkbox"/>
I VERDI Svizzeri	I Verdi	Rinuncia dichiarata.
Partito verde liberale svizzero	pvl	Rinuncia dichiarata.
Lega dei Ticinesi	Lega	
Partito del lavoro	PdL	
Unione Democratica di Centro	UDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito socialista svizzero	PSS	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione delle città svizzere	UCS	<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera degli imprenditori		Rinuncia dichiarata.
Unione svizzera dei contadini	USC	
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione sindacale svizzera	USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Società svizzera degli impiegati di commercio		
Travail.Suisse		<input checked="" type="checkbox"/>

5. Tribunali

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Tribunale federale		Rinuncia dichiarata.

Tribunale amministrativo federale		<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------	--	-------------------------------------

6. Autorità fiscali e organizzazioni fiscali		
Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Conferenza dei direttori cantonali delle finanze	CDCF	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza svizzera delle imposte	CSI	
Städtische Steuerkonferenz Schweiz		<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza delle città	CDFC	
Associazione svizzera degli esperti fiscali diplomati	ASEFiD	
Associazione svizzera di diritto fiscale	IFA	
Centre Patronal	CP	<input checked="" type="checkbox"/>
Alliance Sud		
Fédération des Entreprises Romandes	FER	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca nazionale svizzera	BNS	Rinuncia dichiarata.
EXPERTsuisse, Associazione svizzera di esperti contabili, fiscali e fiduciari	EXPERTsuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
FIDUCIARI SUISSE (Unione Svizzera dei Fiduciari)	TREUHAND SUISSE	
Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA	<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione Contabili – Controller Diplomati Federali	VEB	<input checked="" type="checkbox"/>
SwissHoldings, Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz	SwissHoldings	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito Pirata Svizzero		
Società Svizzera degli Impresari – Costruttori	SSIC	
Stiftung für Konsumentenschutz	SKS	Rinuncia dichiarata.
Schweizerisches Konsumentenforum	FK	
Fédération romande des consommateurs	FRC	
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana	ACSI	

7. Partecipanti non interpellati ufficialmente		
Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Asset Management Association Switzerland	AMAS	<input checked="" type="checkbox"/>
Groupement des Entreprises Multinationales	GEM	<input checked="" type="checkbox"/>
Hongler Peter		<input checked="" type="checkbox"/>
Ordre Romand des Experts Fiscaux Diplômés	OREF	<input checked="" type="checkbox"/>
Raiffeisen Svizzera		<input checked="" type="checkbox"/>
Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken	VAV	<input checked="" type="checkbox"/>
Vereinigung Schweizerischer Privatbanken	ABPS	<input checked="" type="checkbox"/>
Zürcher Handelskammer / Zürcher Bankenverband		<input checked="" type="checkbox"/>